

Traduzione¹

Convenzione europea sull'adozione dei minori

Conchiusa a Strasburgo il 24 aprile 1967

Approvata dall'Assemblea federale il 27 aprile 1972²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 dicembre 1972

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973

(Stato 8 aprile 2014)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando ch'è scopo del Consiglio d'Europa attuare un'unione quanto più stretta fra i propri Membri, segnatamente per favorirne il progresso sociale,

Considerando che l'istituto dell'adozione, ancorché contemplato dalla legislazione di tutti gli Stati membri, lo è in modo divergente sia quanto ai principi sia quanto alle procedure ed agli effetti giuridici,

Considerando che l'accettazione di norme e prassi comuni varrebbe a levare le discordanze che difficolzano l'istituto e conseguentemente a promuovere il bene degli adottandi,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Obblighi e campo applicativo

Art. 1

Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad assicurare la conformità della propria legislazione ai disposti della Parte II, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i provvedimenti all'uopo emanati.

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente si obbliga a considerare i disposti della Parte III, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa l'inizio, o la fine, dell'attuazione eventuale d'ognuno di essi.

RU 1973 419; FF 1971 I 934

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1973 418

Art. 3

La presente Convenzione concerne esclusivamente l'istituto giuridico dell'adozione dei giovani i quali, allorché l'adottante ne fa domanda, non abbiano compiuto i 18 anni, non siano o non siano stati coniugati e non siano reputati maggiorenni.

**Parte II
Disposizioni essenziali****Art. 4**

L'adozione è valida solo se pronunciata da un'autorità giudiziaria o amministrativa (dappresso, «autorità competente»).

Art. 5

1. Con riserva dei paragrafi 2 a 4, l'adozione è pronunciata solo se sono stati dati e mantenuti almeno i consensi seguenti:

- (a) il consenso della madre e, per i figli legittimi, del padre, oppure, mancando un genitore che possa darlo, il consenso di qualsiasi persona od organo facultato ad esercitare in ciò i diritti parentali;
- (b) il consenso dei coniuge dell'adottante.

2. L'autorità competente non può:

- (a) esimersi dal ricevere il consenso d'una delle persone di cui al paragrafo 1, o
- (b) preterire il diniego di consenso d'una delle persone o d'uno degli organi di cui al detto paragrafo, tranne che per motivi eccezionali determinati dalla legislazione.

3. La legislazione può esentare dal richiedere il consenso del padre o della madre, privi, rispetto al figlio, dei loro diritti parentali, o, comunque di quello di consentire all'adozione.

4. Il consenso della madre all'adozione del figlio è ricevibile solo ove sia dato dopo la nascita e scorso il termine legalmente prescritto d'almeno 6 settimane o, mancando tal termine, passato il tempo necessario, secondo l'autorità competente, affinché la madre si sia sufficientemente rimessa dal parto.

5. Il presente articolo intende per «padre» e «madre» le persone che legalmente risultano genitori del minore.

Art. 6

1. La legislazione può permettere l'adozione soltanto da parte di due persone unite in matrimonio, che vi procedono simultaneamente o successivamente, oppure da parte d'un unico adottante.

2. La legislazione può permettere una nuova adozione soltanto in uno o più dei casi seguenti:

- (a) se trattasi d'un figlio adottivo del coniuge dell'adottante,
- (b) se l'adottante precedente è deceduto,
- (c) se la precedente adozione è stata annullata,
- (d) se la precedente adozione è cessata.

Art. 7

1. Il minore può essere adottato soltanto se l'adottante ha raggiunto l'età minima all'uopo prescritta; tale età non può essere inferiore ai 21 né superiore ai 35 anni.

2. La legislazione può nondimeno prevedere la possibilità di derogare all'età minima

- (a) qualora l'adottante sia genitore del minore, oppure
- (b) qualora sussistano circostanze eccezionali.

Art. 8

1. L'autorità competente pronuncia l'adozione soltanto ove sia convinta che questa assicurerà il bene dell'adottando.

2. L'autorità competente attribuisce, in ogni caso, una particolare importanza alla circostanza che l'adozione procuri all'adottando un ambiente familiare stabile ed armonioso.

3. L'autorità competente non può, di norma, ritenere soddisfatte le predette condizioni qualora il divario d'età tra i soggetti risulti inferiore a quello ordinariamente intercorrente tra genitori e figli.

Art. 9

1. L'autorità competente pronuncia l'adozione solo dopo adeguata istruttoria sull'adottante, l'adottando e la famiglia di questo.

2. L'istruttoria verte segnatamente, con accento appropriato al singolo caso, sui seguenti elementi:

- (a) personalità, salute, situazione economica dell'adottante; sua vita di famiglia; sue condizioni d'alloggio; sua idoneità ad educare il minore;
- (b) motivi dell'adottante per l'adozione del minore;
- (c) se un solo coniuge chiede l'adozione, motivi dell'altro coniuge per non associarsi alla domanda;
- (d) mutua confacenza dei due soggetti; tempo durante il quale il minore è rimasto affidato alle cure dell'adottante;
- (e) personalità e salute dell'adottando; suoi antecedenti, riservato un divieto legale;

- (f) reazione del minore alla prospettata adozione;
- (g) eventualmente, religione dei soggetti.

3. L'istruttoria va affidata a persona o ente riconosciuti dalla legge o espressamente graditi dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Essa deve essere quanto possibile condotta da assistenti sociali, qualificati per formazione ed esperienza.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano affatto il potere e l'obbligo dell'autorità competente di assumere tutte le informazioni e le prove che ritiene utili e che attengono o no all'oggetto dell'istruttoria.

Art. 10

1. L'adozione conferisce all'adottante, rispetto all'adottato, i diritti e gli obblighi d'ogni specie, propri d'un genitore verso un figlio legittimo.

Essa conferisce all'adottato, rispetto all'adottante, i diritti e gli obblighi d'ogni specie, propri d'un figlio legittimo verso un genitore.

2. Nati che siano i predetti diritti ed obblighi, decadono quelli paralleli tra l'adottato e i parenti del sangue o qualsiasi altra persona od organismo. La legislazione può nondimeno prevedere che il coniuge dell'adottante conservi quei diritti ed obblighi se l'adottato è suo figlio legittimo, naturale o adottivo.

Inoltre la legislazione può conservare ai genitori del sangue, rispetto all'adottato, l'obbligo degli alimenti, del mantenimento, della formazione e della dote, qualora l'adottante non lo soddisfaccia.

3. L'adottato deve, di norma, poter assumere il cognome dell'adottante od aggiungerlo al proprio.

4. La legislazione, nonostante il paragrafo 1, può limitare all'adottante il diritto di godimento dei beni dell'adottato, ove tal diritto spetti al genitore legittimo di questi.

5. L'adottato, in quanto la legislazione renda il figlio legittimo successibile del padre o della madre, è trattato, in materia successoria, come se fosse il figlio legittimo dell'adottante.

Art. 11

1. La Parte Contraente, di cui l'adottante, nell'adozione da parte d'una sola persona, o gli adottanti, nell'adozione in comune, sono cittadini, deve agevolare, all'adottato d'altra nazionalità, l'acquisto della propria.

2. La perdita di cittadinanza, eventualmente risultante dall'adozione, è subordinata al possesso o all'acquisto di un'altra nazionalità.

Art. 12

1. Il numero d'adottabili per adottante non dev'essere limitato dalla legislazione.

2. La legislazione non può vietare l'adozione perché l'adottante ha, o potrebbe avere, un figlio legittimo.

3. La legislazione, atteso che l'adozione migliora la situazione giuridica dell'adottando, non può vietare ad una persona di adottare il proprio figlio naturale.

Art. 13

1. L'adozione può, sino a maggiore età dell'adottato, essere revocata solo mediante decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa e per motivi gravi, ammessi dalla legislazione come legittimanti la revoca.

2. Il paragrafo precedente non concerne i casi in cui:

- (a) l'adozione è nulla,
- (b) l'adozione cessa per legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.

Art. 14

Allorché le inchieste esperite in applicazione degli articoli 8 e 9 concernono una persona che ha, o ebbe, residenza in altra Parte Contraente, questa Parte deve provvedere affinché le necessarie informazioni richieste vengano fornite senza indugio. All'uopo, le autorità possono comunicare direttamente tra loro.

Art. 15

Disposizioni vanno prese per impedire qualsiasi ingiustificato lucro dalla consegna di un minore ai fini d'adozione.

Art. 16

Ogni Parte Contraente conserva la facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli all'adottato.

Parte III Disposizioni suppletive

Art. 17

L'adozione può essere pronunciata soltanto ove l'adottando sia rimasto affidato agli adottanti durante un periodo sufficiente a consentire, all'autorità competente, di dare un apprezzamento ragionato sulle loro future relazioni nell'adozione.

Art. 18

I Pubblici Poteri promuovono lo sviluppo e il buon funzionamento delle istituzioni, pubbliche o private, cui può rivolgersi, per aiuto e consiglio, chi intenda adottare o far adottare un minore.

Art. 19

Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione devono figurare nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

Art. 20

1. Disposizioni vanno prese affinché un'adozione possa eventualmente attuarsi senza che l'identità dell'adottante sia rilevata alla famiglia del sangue.
2. Disposizioni vanno prese onde prescrivere o permettere che la procedura d'adozione si svolga a porte chiuse.
3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere degli estratti dei registri ufficiali, attestanti il fatto, la data e il luogo della nascita dell'adottato ma privi d'espressa indicazione dell'adozione del medesimo e dell'identità dei suoi genitori del sangue.
4. I registri ufficiali vanno tenuti, o, almeno, le loro indicazioni riprodotte, in modo tale che chi non abbia un legittimo interesse non possa aver notizia dell'adozione, o, se questa è conosciuta, dell'identità dei genitori del sangue dell'adottato.

**Parte IV
Disposizioni finali****Art. 21**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa va ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o d'accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o d'accettazione.
3. Essa entrerà in vigore, rispetto allo Stato firmatario che solo successivamente la ratificasse o accettasse, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o d'accettazione.

Art. 22

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, potrà invitare ad aderirvi gli Stati impartecipi del Consiglio.
2. L'adesione va attuata mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, d'uno strumento d'adesione che avrà effetto tre mesi dopo esser stato depositato.

Art. 23

1. Ogni Parte Contraente può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, designare il o i territori cui s'applica la presente Convenzione.

2. Ogni Parte Contraente, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, può, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio, designato nella dichiarazione, di cui Essa cura le relazioni internazionali e in nome del quale ha facoltà di stipulare.

3. La dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere revocata, per ciascun territorio in essa menzionato, rispettando le condizioni previste nell'articolo 27 della presente Convenzione.

Art. 24

1. La Parte Contraente la cui legislazione conosce più d'una forma d'adozione ha la facoltà di applicare ad una sola di, esse i disposti dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12.

2. La Parte Contraente che si prevale dell'anzidetta facoltà deve notificarlo, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all'atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 23; essa deve indicare nel contempo le modalità d'esercizio della detta facoltà.

3. Tale Parte Contraente può cessare l'esercizio della facoltà di cui al paragrafo 1, ma dovrà avvisarne il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 25

1. Ogni Parte Contraente può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all'atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 23, formulare due riserve, al massimo, circa i disposti della Parte II della Convenzione.

Riserve generali non sono permesse, ciascuna riserva dovendo vertere su una sola disposizione.

Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall'entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, quinquennio per quinquennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni riserva, giusta il paragrafo precedente, può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.

Art. 26

Ciascuna Parte Contraente deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità cui possono venir rivolte le domande di cui all'articolo 14.

Art. 27

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore con durata illimitata.
2. Ciascuna Parte Contraente potrà, quanto a sé, disdire la presente Convenzione indirizzando una pertinente notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La disdetta prende effetto sei mesi dopo che il Segretario Generale ne abbia ricevuto la notificazione.

Art. 28

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

- (a) ogni firma;
- (b) ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione o adesione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore della Convenzione, giusta il suo articolo 21;
- (d) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'articolo 1;
- (e) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'articolo 2;
- (f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;
- (g) ogni informazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;
- (h) ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 articolo 25;
- (i) ogni rinnovo di riserva attuato in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25;
- (j) ogni revoca di riserva fatta in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 25;
- (k) ogni comunicazione data in applicazione dell'articolo 26;
- (l) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'articolo 27, con la data d'effetto della disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario od aderente.

(Seguono le firme)

Elenco delle autorità cui possono essere trasmesse le domande previste dall'articolo 14³**Austria**

Per il territorio del Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Landhaus, 7000 Eisenstadt

Per il territorio della Carinzia

Amt der Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt

Per il territorio della Bassa Austria

Amt des Niederösterreichischen Landesregierung
Herrengasse 9-13, 1010 Wien

Per il territorio dell'Alta Austria

Amt des Oberösterreichischen Landesregierung
Klosterstrasse 7, 4010 Linz

Per il territorio di Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung
Chiemseehof, 5010 Salzburg

Per il territorio della Stiria

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Hofgasse, 8011 Graz

Per il territorio del Tirolo

Amt der Tiroler Landesregierung
Maria Theresienstrasse 43, 6020 Innsbruck

Per il territorio del Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Montfortstrasse 12, 6900 Bregenz

Per Vienna

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 11/Jugendamt
Schottenring 24, 1010 Wien.

³ RU 1983 1177, 1984 735, 1987 430, 1989 376, 1994 1347, 2007 1175, 2014 799

Ceca, Repubblica

Office for International Legal Protection of Children
(Urad pro mezinárodneprávní ochranu detí)
Šilingrovo náměstí 3 / 4
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 542 215 522, +420 542 215 443
Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900
Email: podatelna@umpod.cz

Danimarca

Civilrettsdirektoratet
AEbeløgade 1
DK - 2100 København Ø
Danemark

Grecia

Ministère de la Santé et de la Prévoyance
Division de la Protection infantile
17, rue Aristotelous
10433 Athènes

Irlanda

In Irlanda, l'intera responsabilità per la legislazione in materia di adozione è affidata al Ministro della Sanità.

Ogni richiesta concernente le adozioni e il diritto in materia di adozione dev'essere indirizzata a:

Mr. J. Hurley
Principal Officer
Child Care Services Section
Department of Health
Hawkins House
Dublin 2 – Ireland
Telefono: (01) 71.47.11

La Commissione per l'Adozione (Adoption Board) è ordinariamente responsabile delle domande individuali e la sua sede è a:

65, Merrion Square
Dublin 2 – Ireland
Telefono: (01) 76.20.04

Il responsabile (Registrar) di questo organismo è M. J. W Cronin.

Italia

I rispettivi tribunali per minori, competenti nella loro giurisdizione territoriale.

Lettonia

Ministry of Welfare
28 Skolas Str.
Riga, LV-1331, Latvia
Phone: +371 67021600
Fax: +371 67276445
E-mail: lm@lm.gov.lv
Website: www.lm.gov.lv

Liechtenstein

Fürstlich-Liechtensteinisches Landgericht
FL-9490 Vaduz

Macedonia

Ministère du Travail et de la Politique Sociale

Malta

The Registrar of the Superior Courts
The Courts of Law
Republic Street
Valletta – Malta

Repubblica federale di Germania

Per il territorio della Renania-Palatinato

Landesamt für Jugend und Soziales
Rheinland-Pfalz
Zentrale Adoptionsstelle
Rheinallee 97–101
Postfach 2964
6500 Mainz

Per il territorio di Hesse

Landesjugendamt
Zentrale Adoptionsstelle
Bismarckring 9
6200 Wiesbaden

Per il territorio della Renania del Nord-Vestfalia

Landschaftsverband Rheinland
Landesjugendamt
Kennedy-Ufer 2
Postfach 21.07.20
5000 Köln

e

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Landesjugendamt
Warendorfer Strasse 25
Postfach 61.25
4400 Münster

Per il territorio di Berlino
Senator für Schule, Jugend und Sport
Zentrale Adoptionsstelle
Alte-Jakob-Strasse 12–13
1000 Berlin

Per il territorio della Sarre
Landesjugendamt des Saarlandes
Dudweiler Strasse 53
6600 Saarbrücken 3

Per il territorio del Baden-Württemberg
Landeswohlfahrtsverband
Württemberg-Hohenzollern
– Landesjugendamt –
Lindenspürstrasse 39
Postfach 26.13
7000 Stuttgart 1

Per il territorio della città libera anseatica di Brema, della città libera e anseatica di Amburgo, della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein
Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
Kaiser-Wilhelm-Strasse 100
2000 Hamburg 36

Per il territorio della Baviera
Zentrale Adoptionsstelle des Bayerischen Landesjugendamtes
Pilgersheimer Strasse 20
8000 München 90

Polonia

Ministère de la Justice
Aleje Ujazdowskie 11
00-950
Varsovie

Romania

- a) in lingua inglese:
Ministry of Justice
Department of International Law and Treaties
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
Romania
- b) in lingua francese:
Ministère de la Justice
Direction du Droit International et des Traités
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
Roumanie
- c) in lingua rumena:
Ministerul Justitiei
Directia Drept international si Tratatate
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
România

Svizzera

Ufficio federale di Giustizia
CH-3003 Berna

Campo d'applicazione 25 ottobre 2011⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria*	28 maggio	1980	29 agosto	1980
Ceca, Repubblica*	8 settembre	2000	9 dicembre	2000
Danimarca*	12 ottobre	1978	13 gennaio	1979
Germania	10 novembre	1980	11 febbraio	1981
Grecia*	23 luglio	1980	24 ottobre	1980
Irlanda*	25 gennaio	1968	26 aprile	1968
Italia*	25 maggio	1976	26 agosto	1976
Lettonia*	13 luglio	2000	14 ottobre	2000
Liechtenstein	25 settembre	1981	26 dicembre	1981
Macedonia*	15 gennaio	2003	16 aprile	2003
Malta	22 settembre	1967	26 aprile	1968
Polonia*	21 giugno	1996	22 settembre	1996
Portogallo*	23 aprile	1990	24 luglio	1990
Regno Unito				
Guernesey	1° settembre	1977 A	5 settembre	1977
Jersey	1° settembre	1977 A	5 settembre	1977
Romania*	18 maggio	1993 A	19 agosto	1993
Svizzera	29 dicembre	1972	1° aprile	1973

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

⁴ RU 1973 423, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23, 1984 735, 1986 70, 1987 430, 1989 376, 1991 903, 1994 1346, 1996 847, 2007 1175 e 2011 6531.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).